Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 maggio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1975 registro n. 8 Difesa, foglio n. 247

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE D'ARGENTO
(Alla memoria)

BONANNO Francesco, nato il 1° febbraio 1934 a Catania, mar. ord. CC. legione CC. Messina. — Comandante di stazione distaccata, nel corso di operazione diretta alla cattura di pericoloso ricercato che barricatosi in casa minacciava di uccidere la propria moglie, abbatteva la porta per consentire all'ufficiale che gli stava a fianco di lanciare nell'interno un ordigno lacrimogeno. Trovatosi di fronte il catturando nell'atto di far fuoco con un fucile da caccia, sospingeva di lato il superiore per tutelarne l'incolumità, venendo mortalmente colpito. Esempio luminoso di elette virtù militari e di generoso altruismo. — Mili San Pietro (Messina), 17 luglio 1974.

LOMBARDINI Andrea, nato il 23 aprile 1940 a Borghi (Forlì), brigadiere CC. legione CC. Bologna. — Comandante di stazione distaccata, informato che alcuni automezzi sospetti si aggiravano nella zona, sebbene a riposo settimanale, si portava senza esitazione sulle loro tracce unitamente a militare dipendente. Intercettato in località isolata un furgone, scendeva dall'autovettura di servizio per controllarlo e identificarne gli occupanti mentre, cosciente del rischio a cui si esponeva, si dirigeva con decisione verso il mezzo, veniva proditoriamente fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi dall'interno cadendo esanime al suolo. Il suo coraggioso e tempestivo intervento impediva che i criminali — successivamente arrestati e identificati quali appartenenti a pericolosa banda armata — portassero a compimento una grave rapina. Ammirevole esempio di alto senso del dovere e di sereno sprezzo del pericolo spinto fino al supremo olocausto. — Argelato (Bologna), 5 dicembre 1974.

MEDAGLIA D'ARGENTO

TOMA Luigi, nato il 26 luglio 1950 a Palmariggi (Lecce), carabiniere legione CC. Milano. — Motociclista capo pattuglia in servizio di vigilanza stradale, informato che nella zona si aggirava autovettura di grossa cilindrata con due uomini a bordo dal fare sospetto, dopo avere con lodevole iniziativa rintracciato il mezzo, i cui occupanti, alla vista dei militari si davano a precipitosa fuga, iniziava velocissimo e spericolato inseguimento, riuscendo alla fine, con grande perizia e notevole rischio personale, ad affiancarlo e ad intimare in corsa al conducente di fermarsi Fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco da parte di uno dei due uomini, benchè colpito in più parti del corpo e caduto rovinosamente dalla moto, trovava la forza prima di perdere i sensi di trascinarsi verso il proprio mezzo ed a trasmettere via radio alla centrale operativa utili informazioni per la ricerca dei malfattori. Ammirevole esempio di alto senso del dovere e consapevole ardimento. — Fino Mornasco, 25 ottobre 1974.

MEDAGLIA DI BRONZO

SCIARRETTA Gennaro, nato il 18 novembre 1953 a Minturno (Latina), carabiniere della legione CC. Bologna. — Intervenuto insieme con il suo comandante di stazione nelle ricerche di automezzi sospetti che si aggiravano nella zona, concorreva con il superiore nel bloccare in località isolata un autofurgone e procedere alla identificazione delle persone che si trovavano a bordo. Visto cadere il sottufficiale, proditoriamente fatto segno a numerosi colpi di arma da fuoco da parte dei criminali successivamente arrestati e identificati quali appartenenti a pericolosa banda armata, noncurante del pericolo li affrontava con decisione e, ingaggiando conflitto a fuoco, li costringeva alla resa. Mentre rivolgeva lo sguardo verso il sottufficiale morente, veniva repentinamente aggredito dai banditi che, nel corso di violenta colluttazione, lo colpivano selvaggiamente tramortendolo. Nobile esempio di consapevole ardimento e di alto senso del dovere. — Argelato (Bologna), 5 dicembre 1974.

(3852)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1975, n. **147.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1973 è approvato secondo le risultanze degli articoli seguenti.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

Art. 2.

Le entrate tributarie, extra-tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in		L.	18.640.891.543.312
delle quali:			
furono versate	L. 16.595.195.805.824		
rimasero da versare	» 1.014.950.542.586		
		»	17.610.146.348.410
e rimasero da riscuotere		L.	1.030.745.194.902

Art. 3.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in	L.	23.807.890.142.868
delle quali furono pagate	»	18.588.189.333.219
e rimasero da pagare	L.	5.219.700.809.649

Art. 4.

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1973 risulta stabilito come segue:

Entrate tributarie ed extra-tributarie	L.	15.257.716.409.513
Spese correnti	»	17.650.681.468.911
Differenza . . . —	L.	2.392.965.059.398
Entrate complessive	L.	18.640.891.543.312
Spese complessive	»	23.807.890.142.868
Differenza . . . —	L.	5.166.998.599.556

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in		L.	2.775.382.442.220
dei quali nell'esercizio 1973:			
furono versati	L. 1.421.917.069.789		
rimasero da versare	» 640.680.452.496		
		»	2.062.597.522.285
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1973		L.	712.784.919.935

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in	L.	10.581.343.704.644
dei quali furono pagati nel 1973	»	4.780.942.296.357
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1973	L.	5.800.401.408.287

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

Art. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1973 (articolo 2)	L.	1.030.745.194.902
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	712.784.919.935
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *p* del riassunto generale)	»	1.655.630.995.082
Residui attivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	3.399.161.109.919

Art. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1973 (articolo 3)	L.	5.219.700.809.649
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	»	5.800.401.408.287
Residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	11.020.102.217.936

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 9.

Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1973 è accertato nella somma di lire 21.708.207.868.945, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVO			
Entrate dell'esercizio finanziario 1973		L.	18.640.891.543.312
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1972:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1973	L. 2.750.776.258.267		
al 31 dicembre 1973	» 2.775.382.442.220		
		»	24.606.183.953
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1972:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1973	L. 10.701.960.368.988		
al 31 dicembre 1973	» 10.581.343.704.644		
		»	120.616.664.344
Totale dell'attivo		L.	18.786.114.391.609
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1973		»	21.708.207.868.945
Totale a pareggio del passivo		L.	40.494.322.260.554
PASSIVO			
Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1973		L.	16.686.432.104.581
Spese dell'esercizio finanziario 1973		»	23.807.890.142.868
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato		»	13.105
Totale del passivo		L.	40.494.322.260.554

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 10.

Il residuo attivo di lire 22 miliardi di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1974, n. 63, di approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1972, è annullato in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 346, riguardante la disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1972, n. 550 e 2 dicembre 1972, n. 728.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, applicate per l'anno finanziario 1973 alle spese del capitolo 1026 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo con l'articolo 137 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, mantengono la loro efficacia anche in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308.

Art. 12.

Sono stabiliti nella somma di L. 13.105 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1973, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 13.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1973, come risulta dal dettaglio che segue:

		Conto della competenza		Conto dei residui
MINISTERO DEL TESORO		—		—
Cap. 1901 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . .	L.	2.264.305.283		—
Cap. 2784 — Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto (*Spese fisse ed obbligatorie*) .		—	L.	15.930.649.497
Cap. 2932 — Assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti (*Spese fisse ed obbligatorie*)		—	»	274.441.955
Cap. 3191 — Somme occorrenti pei la regolazione contabile di entrate erariali devolute alla regione sarda	»	3.616.618.835		—
Cap. 3297 — Interessi di buoni ordinari del Tesoro (*Spese obbligatorie*).	»	62.775.562.000		—
Cap. 3298 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (*Spese obbligatorie*)	»	65.850.808.005		—
MINISTERO DELLE FINANZE				
Cap. 1031 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . .		—	»	8.190.383.507
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA				
Cap. 1035 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . .		—	»	1.938.851.512
Cap. 1117 — Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere (*Spese obbligatorie*) . . .	»	2.500.000.000		—
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Cap. 1581 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . .		—	»	153.186.803
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE				
Cap. 1081 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . .		—	»	87.234.669

MINISTERO DELLA DIFESA	Conto della competenza		Conto dei residui
Cap. 1021 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . .	—	L.	11.696.553.357
Cap. 4021 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . .	—	»	9.495.008.395
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Cap. 1045 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . .	—	»	185.889.037

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 14.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in . . . . L. 8.634.019.512

delle quali:

furono versate	L.	6.580.900.972		
rimasero da versare	»	949.450.552	»	7.530.351.524
e rimasero da riscuotere			L.	1.103.667.988

Art. 15.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . L. 8.634.019.512

delle quali furono pagate . . . . » 3.783.323.962

e rimasero da pagare . . . . L. 4.850.695.550

Art. 16.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 1.226.045.030

dei quali nell'esercizio 1973:

furono versati	L.	733.054.047		
rimasero da versare	»	41.198.940	»	774.252.987
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1973			L.	451.792.043

Art. 17.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 22.822.808.127

dei quali furono pagati nel 1973 . . . . » 8.031.714.601

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1973 . . . . L. 14.791.093.526

Art. 18.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (articolo 14)	L.	1.103.667.988
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16)	»	451.792.043
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	990.649.492
Residui attivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	2.546.109.523

Art. 19.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (articolo 15)	L.	4.850.695.550
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 17)	»	14.791.093.526
Residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	19.641.789.076

Art. 20.

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1973, risulta come appresso:

ATTIVO

Entrate dell'esercizio finanziario 1973	L.	8.634.019.512
Totale dell'attivo . . .	L.	8.634.019.512
Saldo passivo al 31 dicembre 1973 . . .	»	34.623.300
Totale a pareggio del passivo . . .	L.	8.668.642.812

PASSIVO

Spese dell'esercizio finanziario 1973	L.	8.634.019.512
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1972	»	34.623.300
Totale del passivo . . .	L.	8.668.642.812

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Art. 21.

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in . .	L.	197.653 665
delle quali furono riscosse e versate	»	181.653.665
e rimasero da riscuotere	L.	16.000.000

Art. 22.

Le spese correnti dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio finanziario 1973, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . L. 197.653.665

delle quali furono pagate . . . . » 175.462.230

e rimasero da pagare . . . . L. 22.191.435

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 52.614.606

dei quali furono pagati nel 1973 . . . . » 22.916.265

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1973 . . . . L. 29.698.341

Art. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (articolo 22) . . . . . . L. 22.191.435

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 23) . . . . » 29.698.341

Residui passivi al 31 dicembre 1973 . . . L. 51.889.776

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 25.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in . . . . L. 307.307.476.551

delle quali:

furono versate . . . . L. 279.654.851.790

rimasero da versare . . . . » 6.952.130.613

» 286.606.982.403

e rimasero da riscuotere . . . . L. 20.700.494.148

Art. 26.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali, impegnate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . . . L. 307.307.476.551

delle quali furono pagate . . . . » 206.900.499.689

e rimasero da pagare . . . . L. 100.406.976.862

Art. 27.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 29.212.639.136

dei quali nell'esercizio 1973:

furono versati	L.	6.639.423.201		
rimasero da versare	»	—		
			»	6.639.423.201
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1973			L.	22.573.215.935

Art. 28.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 60.342.992.679

dei quali furono pagati nel 1973	»	44.470.444.338
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1973	L.	15.872.548.341

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (articolo 25)	**L.**	**20.700.494.148**
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	**»**	**22.573.215.935**
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	**»**	**6.952.130.613**
Residui attivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	50.225.840.696

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (articolo 26)	L.	100.406.976.862
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	15.872.548.341
Residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	116.279.525.203

Art. 31.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1973, risulta come appresso:

ATTIVO

Entrate dell'esercizio 1973 . . . . L. 307.307.476.551

PASSIVO

Spese dell'esercizio 1973 . . . . L. 307.307.476.551

ARCHIVI NOTARILI

Art. 32.

E' approvato il conto consuntivo degli archivi notarili per l'esercizio 1973, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	21.063.028.011
Spese	»	17.673.900.296
Avanzo	L.	3.389.127.715

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 33.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . L. 23.668.011.429

delle quali:

furono versate	L.	23.551.687.525		
rimasero da versare	»	3.474.216		
			»	23.555.161.741
e rimasero da riscuotere			L.	112.849.688

Art. 34.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . . . L. 24.154.487.472

delle quali furono pagate	»	21.813.485.536
e rimasero da pagare	L.	2.341.001.936

Art. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 506.745.775

dei quali nell'esercizio 1973:

furono versati	L.	464.304.516		
rimasero da versare	»	904.277		
			»	465.208.793
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1973			L.	41.536.982

Art. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 4.567.793.554

dei quali furono pagati nel 1973 . . . . » 2.881.057.403

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1973 . . . . L. 1.686.736.151

Art. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (articolo 33) . . . . L. 112.849.688

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) . . . . » 41.536.982

Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) » 4.378.493

Residui attivi al 31 dicembre 1973 . . . L. 158.765.163

Art. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (articolo 34) . . . . . L. 2.341.001.936

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36) . . . . » 1.686.736.151

Residui passivi al 31 dicembre 1973 . . . L. 4.027.738.087

Art. 39.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione del fondo per il culto, alla fine dell'esercizio 1973, risulta come segue:

ATTIVO

Saldo attivo al 1° gennaio 1973 . . . . L. 31.950

Entrate dell'esercizio finanziario 1973 . . . . » 23.668.011.429

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1972:

Accertati:

al 1° gennaio 1973 . . . . L. 497.800.481

al 31 dicembre 1973 . . . . » 506.745.775

» 8.945.294

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1972:

Accertati:

al 1° gennaio 1973 . . . . L. 5.045.292.353

al 31 dicembre 1973 . . . . » 4.567.793.554

» 477.498.799

Totale dell'attivo . . . L. 24.154.487.472

PASSIVO

Spese dell'esercizio finanziario 1973 . . . . L. 24.154.487.472

Totale del passivo . . . L. 24.154.487.472

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

Art. 40.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo di detta amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . L. 836.906.712

delle quali:

furono versate . . . . L. 711.185.448

rimasero da versare . . . . » 59.093

» 711.244.541

e rimasero da riscuotere . . . . L. 125.662.171

Art. 41.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . L. 833.707.065

delle quali furono pagate . . . . » 366.252.010

e rimasero da pagare . . . . L. 467.455.055

Art. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 192.892.023

dei quali nell'esercizio 1973:

furono versati . . . . L. 192.691.384

rimasero da versare . . . . » 28.220

» 192.719.604

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1973 . . . . L. 172.419

Art. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 750.841.032

dei quali furono pagati nel 1973 . . . . » 375.014.888

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1973 . . . . L. 375.826.144

Art. 44.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (articolo 40)	L.	125.662.171
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	172.419
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	87.313
Residui attivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	125.921.903

Art. 45.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (articolo 41)	L.	467.455.055
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	375.826.144
Residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	**L.**	**843.281.199**

Art. 46.

La situazione finanziaria del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1973, risulta come segue:

ATTIVO

Entrate dell'esercizio finanziario 1973			L.	836.906.712
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1972:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1973	L.	192.837.135		
al 31 dicembre 1973	»	192.892.023		
			»	54.888
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1972:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1973	L.	763.603.942		
al 31 dicembrre 1973	»	750.841.032		
			»	12.762.910
Totale dell'attivo . . .			L.	849.724.510

PASSIVO

Spese dell'esercizio finanziario 1973	L.	833.707.065
Totale del passivo . . .	L.	833.707.065
Saldo attivo al 31 dicembre 1973 . . .	»	16.017.445
Totale a pareggio dell'attivo . . .	**L.**	**849.724.510**

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 47.

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . L. 555.042.991

delle quali:

furono versate	L. 460.296.104		
rimasero da versare	» 10.040	»	460.306.144
rimasero da riscuotere		L.	94.736.847

Art. 48.

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta impegnate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . . . L. 589.798.280

delle quali furono pagate . . . . » 404.054.886

e rimasero da pagare . . . . L. 185.743.394

Art. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 116.725.000

dei quali nell'esercizio 1973:

furono versati	L. 68.356.993		
rimasero da versare	» 7.025	»	68.364.018
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1973		L.	48.360.982

Art. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 262.079.337

dei quali furono pagati nel 1973 . . . . » 184.178.549

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1973 . . . . L. 77.900.788

Art. 51.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1973 (articolo 47) . . . . L. 94.736.847

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49) . . . . » 48.360.982

Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	L.	17.065
Residui attivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	143.114.894

Art. 52.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1973 (articolo 48)	L.	185.743.394
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50)	»	77.900.788
Residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	263.644.182

Art. 53.

La situazione finanziaria dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1973, risulta come segue:

ATTIVO

Saldo attivo al 1° gennaio 1973			L.	5.290.377
Entrate dell'esercizio finanziario 1973			»	555.012.991
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1972:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1973	L.	87.827.555		
al 31 dicembre 1973	»	116.725.000		
			»	28.897.445
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1972:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1973	L.	268.405.346		
al 31 dicembre 1973	»	262.079.337		
			»	6.326.009
Totale dell'attivo . . .			L.	595.556.822

PASSIVO

Spese dell'esercizio finanziario 1973	L.	589.798.280
Totale del passivo . . .	L.	589.798.280
Saldo attivo al 31 dicembre 1973 . . .	»	5.758.542
Totale a pareggio dell'attivo . . .	L.	595.556.822

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Art. 54.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensioni di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in		L.	560.103.407.177
delle quali:			
furono versate . . . . L.	367.147.111.476		
rimasero da versare . . . . »	5.600.100.000		
		»	372.747.211.476
e rimasero da riscuotere		L.	187.356.195.701

Art. 55.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in .	L.	560.103.407.177
delle quali furono pagate	»	280.301.035.354
e rimasero da pagare	L.	279.802.371.823

Art. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in	L.	549.933.717.886
dei quali nell'esercizio 1973 furono riscossi e versati	»	18.056.829.381
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1973	L.	531.876.888.505

Art. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in	L.	534.018.388.254
dei quali furono pagati nel 1973	»	210.275.648.413
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1973	L.	323.742.739.841

Art. 58.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (articolo 54)	L.	187.356.195.701
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	531.876.888.505
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	5.600.100.000
Residui attivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	724.833.184.206

Art. 59.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (articolo 55)	L.	279.802.371.823
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)	»	323.742.739.841
Residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	603.545.111.664

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 60.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, accertate nell'esercizio 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in	L.	1.137.215.016.389
delle quali furono riscosse e versate	»	409.900.886.238
e rimasero da riscuotere	L.	727.314.130.151

Art. 61.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in .	L.	1.137.215.016.389
delle quali furono pagate	»	628.471.638.174
e rimasero da pagare	L.	508.743.378.215

Art. 62.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in	L.	824.385.718.578
dei quali nell'esercizio 1973 furono riscossi e versati	»	304.993.332.727
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1973	L.	519.392.385.851

Art. 63.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in	L.	453.710.917.365
dei quali nell'esercizio 1973 furono pagati	»	317.693.186.030
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1973	L.	136.017.731.335

Art. 64.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1973 (articolo 60)	L.	727.314.130.151
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62)	»	519.392.385.851
Residui attivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	1.246.706.516.002

Art. 65.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1973 (articolo 61)	L.	508.743.378.215
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63)	»	136.017.731.335
Residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	644.761.109.550

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 66.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in			L.	364.309.374.946
delle quali:				
furono versate	L.	297.669.741.821		
rimasero da versare	»	13.240.120		
			»	297.682.981.941
e rimasero da riscuotere			L.	66.626.393.005

Art. 67.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in .	L.	364.309.374.946
delle quali furono pagate	»	173.095.039.077
e rimasero da pagare	L.	191.214.335.869

Art. 68.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 43.128.627.655

dei quali nell'esercizio 1973:

furono versati	L.	38.385.236.191		
rimasero da versare	»	3.250.000.000		
			»	41.635.236.191
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1973			L.	1.493.391.464

Art. 69.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 266.741.601.455

dei quali nell'esercizio 1973 furono pagati . . . . » 151.353.027.066

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1973 . . . . L. 115.388.574.389

Art. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1973 (articolo 66)	L.	66.626.393.005
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	»	1.493.391.464
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	3.263.240.120
Residui attivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	**71.383.024.589**

Art. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1973 (articolo 67)	L.	191.214.335.869
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69)	»	115.388.574.389
Residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	306.602.910.258

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 72.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in . . . L. 4.734.256.299.230

delle quali furono riscosse e versate . . . . » 4.310.517.006.844

e rimasero da riscuotere . . . . L. 423.739.292.386

Art. 73.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio finanziario 1973, risultano stabilite in . . . . L. 4.734.256.299.230

delle quali furono pagate . . . . » 3.792.578.905.086

e rimasero da pagare . . . . L. 941.677.394.144

Art. 74.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1973, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	2.027.998.250.093
Entrate delle gestioni speciali e autonome	»	2.706.258.049.137
	L.	4.734.256.299.230
Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	2.027.998.250.093
Spese delle gestioni speciali ed autonome	»	2.706.258.049.137
	L.	4.734.256.299.230

Art. 75.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 1.414.623.101.959

dei quali nell'esercizio 1973 furono riscossi e versati . . . . . . » 1.161.034.438.025

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1973 . . . . L. 253.588.663.934

Art. 76.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti in . . . . L. 1.303.251.402.702

dei quali nell'esercizio 1973 furono pagati . . . . » 793.044.409.733

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1973 . . . . L. 510.206.992.969

Art. 77.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1973 (articolo 72) . . . . L. 423.739.292.386

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75) . . . . » 253.588.663.934

Residui attivi al 31 dicembre 1973 . . . . L. 677.327.956.320

Art. 78.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1973 (articolo 73)	L.	941.677.394.144
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 76)	»	510.206.992.969
Residui passivi al 31 dicembre 1973 . . .	L.	1.451.884.387.113

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1975.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Rovere ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 in data 2 maggio 1957, dal quale risulta che il dragamine « Rovere » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 28 febbraio 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5601 del 28 gennaio 1975 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Rovere », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1975
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 207

(3982)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1975.

Cambio di classificazione della nave da sbarco « Quarto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica - Atto n. 45 del 18 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1967, n. 196, dal quale risulta che la nave da sbarco « Quarto » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale dell'unità e visto il verbale n. 5599 in data 28 gennaio 1975 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina, dal quale risulta che:

la nave Quarto non è più utilmente impiegabile per i compiti specifici di unità della forza anfibia;

il c.t. Aviere, l'attuale unica nave sperimentale della Marina militare, è stato posto in disarmo perché, a causa della vetustà dello scafo, dell'apparato motore e degli impianti complementari, è stato giudicato non economicamente conveniente il suo mantenimento in servizio;

la nave Quarto si presenta oggi particolarmente idonea, per stato di efficienza, disponibilità di spazio e basso costo di esercizio, ad assolvere i compiti di « Nave sperimentale » oltre che quelli di « Nave trasporto »;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave da sbarco « Quarto », di cui alle premesse assume, a decorrere dal 1° gennaio 1975, la classificazione di « Nave trasporto e per esperienze ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1975
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 208

(3981)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Elettromeccanica Conato », in Torre Annunziata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta « Elettromeccanica Conato », di Torre Annunziata (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Elettromeccanica Conato », di Torre Annunziata (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3908)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, in Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 570 dell'8 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, con sede in Palermo, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 luglio 1973;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, con sede in Palermo, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3904)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, in Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 570 dell'8 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio sici-

liano - Società generale per l'industria tessile, con sede in Palermo, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 luglio 1973;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, con sede in Palermo, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3905)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, in Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 570 dell'8 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, con sede in Palermo, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1975 e 26 aprile 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, con sede in Palermo, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3906)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A. stabilimento San Giovanni a Teduccio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.L.F.A., stabilimento San Giovanni a Teduccio (Napoli), con effetto dall'8 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1974 e 31 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento San Giovanni a Teduccio (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(3907)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Prezzi di obiettivo, di intervento e premi per il tabacco greggio, validi per la campagna di commercializzazione 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 97 del 28 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 673/75 del Consiglio del 4 marzo 1975, che fissa per il tabacco in foglia i prezzi di obiettivo, i prezzi di intervento e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 674/75 del Consiglio del 4 marzo 1975, che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 2518/74 della commissione del 4 ottobre 1974, che definisce le misure da adottare con decorrenza dal 7 ottobre 1974, in seguito all'aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 675/75 del Consiglio del 4 marzo 1975, che fissa i premi in favore degli acquirenti di tabacco in foglia del raccolto 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 716/73 della commissione del 6 marzo 1973, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 68 del 15 marzo 1973, che modifica le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio fissate con il regolamento numero 1728/70;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visti i propri decreti del 15 dicembre 1970, 6 maggio 1971 e 7 ottobre 1971, concernenti i prezzi ed i premi del tabacco del raccolto 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 1847/74 del Consiglio del 18 luglio 1974 che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il regolamento (CEE) n. 2670/74 del Consiglio del 21 ottobre 1974 che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui ai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1975 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con i regolamenti (CEE) n. 673/75 e n. 674/75 del 4 marzo 1975, citati nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzo di obiettivo (lire al q.le)	Prezzo d'intervento (lire al q.le)	Prezzo d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	177.913	160.088	225.048
	B	115.643	104.057	146.281
	C	88.956	80.044	112.524
Burley	A	135.320	121.780	185.626
	B	87.958	79.157	120.657
	C	64.954	58.454	89.100
Maryland	A	154.089	138.663	204.994
	B	100.158	90.131	133.246
	C	73.963	66.558	98.397
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	A	223.486	201.150	286.724
	B	142.348	128.121	182.627
	C	85.409	76.873	109.576
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	A	180.754	162.733	243.217
	B	140.119	126.150	188.540
	C	106.490	95.874	143.290
Beneventano	A	141.398	127.247	183.192
	B	110.467	99.412	143.119
	C	78.432	70.583	101.614
Xanthi Yakà	A	231.530	208.367	334.521
	B	199.595	179.627	288.380
	C	147.700	132.924	213.401
Perustitza	A	206.069	185.424	275.288
	B	189.054	170.114	252.558
	C	138.009	124.183	184.367
Erzegovina ed ibridi derivati	A	185.051	166.555	250.533
	B	169.772	152.803	229.847
	C	120.538	108.490	163.191
Round tip., Scafati, Sumatra	A	796.129	716.530	1.066.763
	B	925.731	833.175	1.240.422
	C	333.263	299.943	446.552
Brasile selvaggio, altre varietà	A	—	—	—
	B	87.842	79.101	—
	C	74.666	67.236	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay e ibridi derivati, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivati (lire al q.le)
Prime foglie I	168.915	152.023	233.704
II	137.009	123.308	189.560
III	108.856	97.971	150.609
Foglie basse I	204.574	184.117	283.041
II	165.161	148.645	228.510
III	133.255	119.930	184.366
Foglie mediane I	187.683	168.915	259.671
II	153.900	138.510	212.930
III	131.378	118.240	181.770
Foglie apicali I	125.748	113.173	173.980

Paraguay e ibridi derivati

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)
Foglie basse I S	206.220	185.609
I	174.494	157.054
II	142.768	128.498
III	111.042	99.943
Foglie mediane I	190.357	171.331
II	158.631	142.776
III	126.905	114.221
Foglie apicali I	158.631	142.776
II	126.905	114.221
III	95.179	5.666

Art. 2.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1975 con il regolamento comunitario n. 675/75 del 4 marzo 1975 citato nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	119.123
Paraguay e ibridi derivati	94.270
Bright	94.270
Burley	60.847
Maryland	72.674
Kentucky e ibridi similari, Moro di Cori, Salento	57.419
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	101.126
Beneventano	70.531
Xanthi Yakà	123.836
Perustitza	116.581
Erzegovina e ibridi derivati	105.411
Round tip., Scafati, Sumatra	441.783
Brasile selvaggio, altre varietà	20.996

Art. 3.

Le disposizioni di cui:

agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970, concernenti la valutazione dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori agli acquirenti ed il pagamento del relativo prezzo;

all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 maggio 1971 concernenti il pagamento del premio;

all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 concernenti la valutazione del tabacco offerto all'organismo d'intervento,

restano confermate anche per il tabacco in foglia e in colli del raccolto 1975.

Art. 4.

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di intervento in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento n. 716/73 del 6 marzo 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro: MARCORA

(3854)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 11/1975. Cassa conguaglio per il settore elettrico: acconto sul rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1975.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974 e n. 47/1974 del 5 dicembre 1974;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974 e 35/1974 del 25 luglio 1974 — visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1975 — è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, di un acconto alle seguenti imprese sul rimborso relativo all'anno 1975, acconto commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota precisata per ogni impianto alla produzione, effettuata nel periodo suddetto — quale risulta dai rilievi effettuati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) ai sensi del provvedimento n. 35/1974 sopra richiamato — diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa in una rete di trasporto o distribuzione, i quantitativi di energia di autoconsumo prelevati dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, devono essere ridotti in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica da ammettere al rimborso ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato.

A) Energia termoelettrica prodotta in proprio.

Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., per le seguenti centrali:

Centrale		
Vado Ligure	L./kWh	5,990
La Spezia	»	5,738
Genova	»	5,794
Chivasso	»	6,815
Trino Vercellese	»	15,711
La Casella	»	5,992
Piacenza	»	6,791
Turbigo	»	6,030
Tavazzano	»	7,048
Ostiglia	»	5,938
Fusina	»	5,157
Marghera	»	6,832
Monfalcone	»	5,733
Santa Barbara	»	7,206

Centrale		
Orlando	L./kWh	12,697
Marzocco	»	6,181
Porto Corsini	»	6,173
Portoferraio turbogas	»	12,085
Torvaldaliga	»	5,947
Civitavecchia	»	7,748
Camerata Picena	»	10,666
Fiumicino	»	11,536
Pietrafitta	»	6,983
Bastardo	»	6,636
Latina	»	8,326
Ventotene	»	8,830
Napoli Levante	»	7,022
Vigliena	»	8,106
Bari	»	6,679
Brindisi	»	6,220
Taranto nord	»	11,371
Mercure	»	6,988
Garigliano	»	15,710
Milazzo	»	6,154
Augusta	»	6,988
Palermo Quattroventi	»	8,104
Termini Imerese	»	6,412
Porto Empedocle	»	6,993
Malfa Salina	»	15,710
Codrongianus	»	11,970
Sulcis	»	7,086
Portovesme	»	10,456
S. Gilla	»	6,999
Azienda elettrica municipale, Torino - per la centrale di Moncalieri	»	6,545
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque, Roma - per la centrale di « G. Montemartini »	»	10,402
Comunione azienda elettrica municipale di Milano e servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale Cassano d'Adda	»	5,585
Comunione servizi municipalizzati del comune di Brescia e Azienda generale dei servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	»	6,192
Azienda servizi pubblici municipalizzati, Osimo	»	6,035
Ditta ing. O. Zecca - Produzione e distribuzione di energia elettrica, centrale di Ortona	»	7,855
Azienda elettrica Paul Grobner, centrale di Colle Isarco	»	13,068
S.I.T.A. - Società iniziative turistiche alberghiere, centrale di Carezza al Lago	»	13,402
Impresa Dante Nigris, centrale di Ampezzo	»	11,340
S.p.a. Idroelettrica Valcanale, centrale di Malborghetto Valbruna	»	11,989
Società idroelettrica Weissenfels, centrale di Tarvisio	»	8,197

B) *Energia termoelettrica prodotta per conto dell'E.N.E.L. a norma del punto 1) del paragrafo C del provvedimento numero 47/1974.*

Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., per le seguenti centrali:

Centrale		
Marghera Levante della Montedison S.p.a.	L./kWh	6,366
Brindisi della Montedison S.p.a.	»	6,567
Priolo della Montedison S.p.a.	»	6,436
Villa di Serio della Italcementi S.p.a.	»	7,609
Matera delle Cementerie Calabro Lucane S.p.a.	»	9,160
Avezzano dello Zuccherificio di Avezzano S.p.a. (SAZA)	»	8,979
Portoscuso della A.L.S.A.R. S.p.a.	»	6,955

Roma, addì 13 maggio 1975

p. Il Presidente

Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(4031)

Provvedimento n. 12/1975. Ristrutturazione delle tariffe idriche per il Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci, Cassino e S.p.a. Acquedotto del Monferrato, Torino.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 19 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti n. 45/1974 e 46/1974 del 4 ottobre 1974 regolanti in generale la tariffazione idrica nazionale, ed i provvedimenti particolari n. 13/1974 del 28 febbraio 1974 (per il Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci) e n. 1103 del 23 marzo 1965 (per la S.p.a. Acquedotti del Monferrato);

Considerata la necessità di ristrutturare le tariffe idriche delle aziende in oggetto al fine di ridurre e unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e correlare il più possibile le tariffe stesse ai costi;

Considerata l'opportunità di un intervento diretto del C.I.P. in quanto trattasi di acquedotti a carattere interprovinciale;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° maggio 1975 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche sono autorizzate ad applicare le tariffe per ciascuna di esse indicate, oltre le quote fisse mensili per utenza fissate al punto 6) del provvedimento n. 45/1974:

CONSORZIO ACQUEDOTTI RIUNITI DEGLI AURUNCI, CASSINO

A) *Usi domestici*:

fino al consumo di mc 22,5 trimestre-appartamento tariffa agevolata di	L.	55/mc
per consumi compresi tra mc 22,5 trimestre e il minimo contrattualmente impegnato, tariffa base di	»	100/mc
per consumi eccedenti una volta e mezzo il minimo impegnato	»	130/mc
da una volta e mezzo a due volte il minimo impegnato	»	230/mc
oltre due volte il minimo impegnato	»	330/mc

B) *Usi commerciali e industriali*:

fino al quantitativo contrattualmente impegnato, tariffa base unificata di	L.	100/mc
da una volta ad una volta e mezzo il quantitativo impegnato	»	130/mc
oltre una volta e mezzo il quantitativo impegnato	»	230/mc

C) *Forniture ai comuni sub-distributori*:

tariffa unica di . . . . L. 40/mc

D) *Fontanini e impianti pubblici*:

tariffa unica di . . . . L. 55/mc

ACQUEDOTTO MONFERRATO S.P.A., TORINO

A) *Usi domestici*:

1) Per quantitativi impegnati contrattualmente fino a 90 mc/anno:

fino al minimo impegnato, pagabile anche se non consumato, e oltre al minimo fino al consumo di 90 mc/anno-appartamento tariffa agevolata di L. 150/mc

per consumi eccedenti 90 mc/anno-appartamento:

da 90 a 135 mc	»	275/mc
da 135 a 180 mc	»	305/mc
oltre 180 mc	»	340/mc

2) Per quantitativi impegnati contrattualmente oltre a 90 mc/anno:

per consumi fino a 90 mc/anno-appartamento tariffa agevolata di . . . . . L. 150/mc

per consumi compresi tra 90 mc/anno-appartamento e il minimo impegnato tariffa base . » 250/mc

per consumi eccedenti il minimo impegnato:

dal minimo sino ad una volta e mezzo . . » 275/mc
dal una volta e mezzo a due volte . . » 305/mc
oltre due volte . . . » 340/mc

Per i condomini di più appartamenti il suddetto calcolo del numero di volte dei consumi eccedente sarà riferito a mc 90 moltiplicato per il numero degli appartamenti, qualora tale prodotto risulti superiore al minimo impegnato contrattualmente.

B) *Forniture alle attività industriali, commerciali, ai comuni e ad altri:*

fino al massimo impegnato tariffa base di . . L. 250/mc
dal minimo sino ad una volta e mezzo . » 275/mc
da una volta e mezzo a due volte . . . » 305/mc
oltre due volte » 340/mc

C) *Forniture a comuni sub distributori:*

tariffa unica . L. 160/mc

Roma, addì 13 maggio 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(4032)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile di Vicenza ad istituire un corso per la istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 900.6/X.91/4, l'amministrazione dell'ospedale civile di Vicenza è autorizzata ad istituire un corso della durata di tre anni per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di immunoematologia e servizio trasfusionale.

(4006)

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Cagliari ad istituire una scuola per vigilatrici d'infanzia

Con decreto 20 dicembre 1973, n. 900.6/II/17/4, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione provinciale di Cagliari è autorizzata ad istituire una scuola per vigilatrici di infanzia presso l'I.P.A.I. di Cagliari.

(4007)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione allo statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla gestione governativa per le ferrovie padane, in Ferrara.

Con decreto 28 marzo 1975, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato modificato l'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla gestione governativa per le ferrovie padane, in Ferrara

(3833)

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Autoservizi Canestrelli, in Perugia

Con decreto 28 marzo 1975, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stata sciolta la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Autoservizi Canestrelli, in Perugia.

(3834)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova nel ruolo organico dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Accertato che nel ruolo dei chimici, fisici e biologi dello Esercito, detratti i posti da riservare al concorso di cui allo art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, sono attualmente disponibili quattro posti, di cui due posti da riservare a laureati in chimica o in ingegneria chimica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo coadiutore, in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale, su parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dello Esercito, riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo (vedi programma di cui all'allegato 2 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo il giorno 23 giugno 1975, con inizio alle ore 8, presso il Palazzo degli Esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 24 giugno 1975, con inizio alle ore 8, presso il Centro tecnico chimico fisico e biologico dell'Esercito, via A. Scarpa, 14, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in chimica, o in ingegneria chimica;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i concorrenti che avranno conseguito almeno sette decimi nella prova scritta ed almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica e nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possono far valere titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà formata, tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi, ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titoli di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) (estratto atto nascita casellario giudiziale e titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 288

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª -
Via XX Settembre 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . .) (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica e in ingegneria chimica, indetto con decreto ministeriale 19 aprile 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto (1) . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . . .) (2);

di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno accademico . . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (4) . . . .;

di prestare attualmente servizio come impiegato dal (5) . . . .;

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (5) . . . .;

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di prescegliere per il colloquio facoltativo la lingua (o le lingue) . . .

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

. (data) . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc. .

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di chimica generale od inorganica od organica o industriale o di chimica-fisica, sottoindicati. Il candidato nello svolgere il tema dovrà anche dare sviluppo a quanto dell'argomento possa avere attinenza con applicazioni nel campo della chimica degli esplosivi e degli aggressivi chimici di guerra, e nel campo della autotrazione:

leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica. La teoria atomico-molecolare nel suo sviluppo storico con particolare riguardo alle moderne teorie sulla struttura della materia;

idrogeno, azoto, ossigeno. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido nitrico, nitrato, ammoniaca), preparazione ed applicazione industriale;

litio, sodio, potassio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo ai loro idrati, carbonati e cloruri), preparazione ed applicazione industriale;

magnesio, calcio, stronzio, bario. Caratteristiche, proprietà riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione ed applicazione industriale;

zinco, rame, argento, mercurio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazione industriale;

piombo, alluminio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazione industriale;

carbonio, silicio, titanio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione ed applicazione industriale;

fosforo, arsenico, antimonio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazione industriale;

zolfo Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, sue principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido solforico e all'oleum), preparazione ed applicazioni industriali;

fluoro, cloro, bromo, iodio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido cloridrico, ipocloriti, clorati, perclorati), preparazione ed applicazioni industriali;

manganese, cromo, nichel. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazioni industriali;

ferro, ghisa, acciai, leghe ferro-metalliche. Preparazione, caratteristiche, proprietà. Cenno sull'analisi chimica e micrografica degli acciai;

grande industria degli acidi e delle basi inorganiche. Procedimenti di produzione;

idrocarburi saturi. Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale;

olii e grassi, saponi, glicerina. Caratteristiche, proprietà, preparazione industriale, utilizzazione;

alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici. Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale;

eteri nitrici. Proprietà, caratteristiche, preparazione utilizzazione industriale;

idrocarburi aromatici a nucleo semplice e a nucleo condensato. Proprietà, caratteristiche, preparazione, derivati ed utilizzazione industriale;

fenoli e naftoli. Caratteristiche, preparazione industriale, utilizzazione loro nitroderivati più importanti;

idrati di carbonio. Caratteristiche, preparazione, derivati più importanti, utilizzazione industriale;

resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica. Caratteristiche, composizione, proprietà, preparazione, cenni sulla loro tecnologia e utilizzazione industriale;

aggressivi chimici di guerra e prodotti fumogeni e nebbiogeni. Caratteristiche e preparazione dei più importanti. Cenni sui mezzi di protezione chimica;

gli esplosivi da guerra. Classificazione, caratteristiche e preparazione dei più importanti;

i carburanti e lubrificanti impiegati nell'autotrazione Classificazione dei greggi, loro derivati, raffinazione. Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei carburanti e lubrificanti;

principali procedimenti di sintesi organica interessanti particolarmente la produzione di sostanze a largo impiego industriale.

PROVA PRATICA

Analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con separazione di due componenti e loro determinazione uno per via volumetrica ed uno per via ponderale, con relazione scritta.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Impostazione per la risoluzione numerica di un problema di chimica generale od inorganica o organica o di chimica-fisica.

3) Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma previsto per la prova scritta;

apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego;

legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni;

nozioni di legislazione sociale e norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli Stati Maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(3873)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a centocinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 32-33 dell'8-15 agosto 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1974, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 90, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a centocinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

(3931)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a novanta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale n. 32-33 dell'8-15 agosto 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1974, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 72, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a novanta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

(3935)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 32-33 dell'8-15 agosto 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1974, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 71, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

(3933)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amminisrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio e amministrazione centrale.

Nel Bollettino ufficiale n. 32-33 dell'8-15 agosto 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1974, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 70, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio e amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972.

(3934)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Nel Bollettino ufficiale n. 30-31 del 25 luglio-1° agosto 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1974, registro n. 25 Istruzione, foglio n. 20, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972.

(3932)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli, integrato da colloquio, a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle lettere italiane e storia negli istituti tecnici.

Nel Bollettino ufficiale n. 28-29 dell'11-18 luglio 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1974, registro n. 42 Istruzione, foglio n. 394, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle lettere italiane e storia negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1971.

(3936)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751290)